



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 4° - Servizio 4.2

Ufficio Salvaguardia Ambientale

Ordinanza N.

OGGETTO: *limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee e da attività particolari quali i cantieri edili – limitazione dell'orario.*

IL SINDACO

Vista la necessità di un provvedimento atto a salvaguardare il più possibile la quiete pubblica dei cittadini;

Preso atto che, tra gli inquinamenti di tipo fisico necessita considerare l'inquinamento da rumore che interessa percentuali sempre crescenti di popolazione ed i cui effetti lesivi, di disturbo o di semplice fastidio, costituiscono elemento di grande rilevanza nella determinazione delle condizioni di salubrità o meno di un ambiente urbano;

Ritenuta la necessità di intervenire nell'ambito delle attività esplicate nei cantieri edili o comunque attività temporanee rumorose all'aperto di cui all'art. 13 della L.R. n. 12 del 20 Marzo 1998;

Che le norme contenute nella presente ordinanza si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti indicati nel piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale;

Considerato che il Comune ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale suddetta autorizza anche *in deroga* ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/1995 lo svolgimento di attività temporanee secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal Comune stesso;

che ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è importante definire il periodo estivo e invernale come segue:

- **PERIODO ESTIVO** dal 01 giugno al 30 settembre
- **PERIODO INVERNALE** dal 01 ottobre al 31 maggio

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Vista la Legge 447/1995;

Vista la L.R. n. 12 del 20 Marzo 1998;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 263 del 20/11/2001.

ORDINA

Che l'attivazione di macchine e di attrezzature in uso nei cantieri edili e cantieri stradali o assimilabili e l'esecuzione di lavori rumorosi, strumenti o movimento di materiali che possano arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

per il periodo **invernale**:

- **Dalle ore 08.00 alle ore 12.30**
- **Dalle ore 14.00 alle ore 19.00**

per il periodo **estivo**:

- **Dalle ore 8.30 alle ore 12.30**
- **Dalle ore 15.00 alle ore 19.30**

Che tutte le attività rumorose temporanee devono comunque rispettare i limiti di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, rispettando quindi i limiti previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale a seconda della classe di appartenenza.

DISPONE

Che il Comune può concedere *autorizzazioni in deroga*, su richieste scritta e motivata allegando alla domanda una Valutazione di Impatto Acustico e un programma in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui, **per un massimo di 4 ore al giorno** verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. I limiti superiori concessi non potranno comunque superare il valore massimo di immissione di **85 dB(A)**.

Che durante i giorni festivi e nei periodi notturni è esclusa qualsiasi autorizzazione in deroga ai valori limite massimi di emissione sonora se non per lavori indifferibili ed urgenti disposti dal Comune o da altre Amministrazioni Pubbliche o da Ditte che prestano servizi di pubblica utilità. In tali periodi pertanto valgono i valori limite fissati per le varie zone individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

DISPONE ALTRESI'

Che la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della L.R. 20/3/1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Che con la presente ordinanza vengono abrogate le precedenti ordinanze n. 93 del 29/07/1191, n. 294 del 20/10/2000 e n.103 del 30/03/2001.

D E M A N D A

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine del territorio la vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni ai contravventori secondo le modalità previste dall'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

I N F O R M A

Che la presente ordinanza entra in vigore immediatamente dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà nota mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune Responsabile del procedimento relativo alla presente ordinanza è il Geom. Luigi Tezel.

Trattandosi di provvedimento amministrativo a carattere generale, trova applicazione l'art. 13 della legge 07.08.1990 n. 241 Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al Comando Carabinieri - Stazione di Alassio;
- al Commissariato di P.S. di Alassio;
- al Comando di Polizia Municipale di Alassio;
- all'Ufficio Informatica dell'Ente per l'inserimento sulla rete internet comunale.

Alassio, li

IL SINDACO
Avogadro Prof. Roberto

TL/zs